



## PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO

"IL CONSUMATORE DI OGGI: TUTELATO, INFORMATO E CONSAPEVOLE"

## INTERVENTO N. 4

"Etichetta parlante agroalimentare"

## SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ autorizzat\_ alla stipula delal presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## E

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, con sede legale a Marghera – Venezia, in via delle Industrie, 19/D, con codice fiscale n. 80009100274, di seguito denominata "Unioncamere", rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_.

## PREMESSO CHE

A) con la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante "*Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo*", la Regione del Veneto ha riconosciuto il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, tutelandone diritti e gli interessi, individuali e collettivi, assicurando nel contempo l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti;

B) in tale contesto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica con proprio decreto del Direttore del 24 febbraio 2016, pubblicato in data 3 marzo 2016, ha provveduto ad assegnare alle Regioni il termine del 1 settembre 2016 per la presentazione dei Programmi Generali d'Intervento finalizzati al finanziamento di iniziative a favore dei consumatori;

C) il decreto di cui alla lettera B) indica che l'importo impegnato a favore della Regione del Veneto ammonta a euro 791.959,00;

D) con deliberazione n. 1205 del 26 luglio 2016 (D.G.R.), la Giunta regionale ha approvato il Programma Generale di Intervento denominato "*Il consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole*" definendone i soggetti attuatori, i contenuti, i termini e le modalità per la concessione dei contributi assegnati provvisoriamente con il citato decreto direttoriale;

E) con decreto del MISE - Divisione XII – CNCU e Progetti per i Consumatori del 26 settembre 2016 è stato approvato il suddetto Programma generale d'Intervento;

F) con deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la Giunta regionale del Veneto ha approvato gli schemi di convenzione per l'attuazione del citato Programma Generale di Intervento, prevedendo tra l'altro l'avvio dell'Intervento n. 4 "*Etichetta parlante agroalimentare*" di cui al citato Programma Generale di Intervento.



0f4ade09



G) la Regione, per la realizzazione dell'Intervento n. 4 si avvarrà della collaborazione di Unioncamere del Veneto, come previsto dal Programma approvato dal MISE;

H) Unioncamere, nel proprio Statuto, prevede nell'ambito delle proprie competenze e funzioni la collaborazione con le Associazioni regionali di categoria dei consumatori e del mondo del lavoro, con riguardo alle politiche rivolte ai consumatori, attesa la copertura sull'intero territorio regionale e i consolidati rapporti che intrattiene con Enti pubblici, imprese, Associazioni regionali di categoria, del mondo del lavoro e Associazioni dei consumatori. Essa opera segnatamente per il perseguimento delle seguenti finalità:

- contribuire alle dinamiche di regolazione del mercato, date dal miglioramento delle condizioni di equilibrio tra consumatori e imprese;
- coordinare e cooperare con le Camere di Commercio del Veneto; favorire il confronto e la collaborazione, con Enti pubblici e privati, in particolare con la Regione, per condotte efficaci ed efficienti, in ambito economico, giuridico e sociale;
- assicurare l'armonizzazione, la formazione, l'informazione, la comunicazione e il sostegno richiesti dalle azioni compiute a tutela dei consumatori da parte delle Associazioni dei consumatori;

I) in data 26 marzo 2010 tra Regione e Unioncamere è stato siglato un Accordo di Programma, approvato con D.G.R. n. 2844 del 29 settembre 2009 e prorogato sino al 31 dicembre 2018, con DGR n. 1784 del 9 dicembre 2015, rilevando, per la presente Convenzione, l'art. 3, "Obiettivi programmatici", e segnatamente le lettere I) collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato e R) politiche comuni a favore dei consumatori e delle relative Associazioni.

L) le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attuazione dell'intervento n. 4 corrispondono a euro 81.959,00, di cui euro 76.959,00 finanziati dal MISE ed euro 5.000,00 finanziati da Unioncamere, e la sua realizzazione ha:

- per *oggetto* la realizzazione di un'etichetta a lettura digitale in ambito agroalimentare;
- per *obiettivi* rendere il consumatore consapevole delle proprie scelte anche tramite la fornitura di informazioni certificate, sfruttando media di uso comune (es. smartphone, tablet, computer);
- per *finalità* tutelare l'intera filiera, e pertanto i consumatori e i produttori, dalla contraffazione e da pratiche sleali, ovvero combattendo l'immissione nel mercato di prodotti che non rispettino le normative e le pratiche della sicurezza e di buona concorrenza, anche in accordo alla legislazione nazionale ed europea.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

## LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1 – Soggetto attuatore

Unioncamere collaborerà con la Regione, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016, alla realizzazione dell'Intervento n. 4 dal titolo "Etichetta parlante agroalimentare",



0f4ade09



nell'ambito del Programma Generale d'Intervento così come approvato dalla DGR n. 1205/2016, denominato "IL CONSUMATORE DI OGGI: TUTELATO, INFORMATO E CONSAPEVOLE".

#### **ARTICOLO 2 - Oggetto**

Unioncamere realizzerà i contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa al citato Intervento n. 4 di cui all'Allegato B alla DGR n. 1205/2016.

#### **ARTICOLO 3 – Efficacia e Durata**

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le attività dell'Intervento n. 4 dovranno essere completate entro il 28 febbraio 2018, salva la possibilità di richiedere, entro e non oltre trenta giorni prima della data di scadenza, la proroga del termine per un periodo massimo di mesi tre per cause non dipendenti da Unioncamere.

#### **ARTICOLO 4 - Pubblicità**

Unioncamere provvederà affinché le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechina, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "*realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015*", pena la non ammissibilità delle relative spese.

#### **ARTICOLO 5 – Spese ammissibili**

Così come previsto all'articolo 7 del Decreto del Direttore Generale del 24 febbraio 2016 citato in premessa, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data del 26 settembre 2016, data di approvazione del Programma Generale d'Intervento.

Per la realizzazione dell'Intervento n. 4 viene riconosciuto a Unioncamere l'importo di Euro 76.959,00 (settantaseimilanovecentocinquantanove,00), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

C2. *Spese per acquisizione di servizi*      Euro 69.959,00

C4. *Spese generali:*      Euro 7.000,00 (comprovate da attestazioni di spesa)

Tale ripartizione potrà essere modificata a seguito di motivata e preventiva richiesta agli uffici competenti.

Così come previsto nella scheda dell'Intervento n. 4 del Programma Generale d'Intervento di cui alla DGR n. 1205/2016, Unioncamere cofinanzierà l'Intervento con l'importo di euro 5.000,00 portando in tal modo il costo complessivo dell'Intervento a euro 81.959,00. Le spese relative al cofinanziamento dovranno essere ricomprese nelle voci di spesa previste all'art. 7 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.



0f4ade09



**ARTICOLO 6 – Termini di erogazione**

La Regione erogherà il contributo di 76.959,00 euro con le seguenti modalità, su richiesta di Unioncamere, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:

- a.1) un primo acconto, per un importo pari a euro 38.179,50, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 31 agosto 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 60% dell'importo dell'intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Unioncamere;
- a.2) un secondo acconto per un importo pari a euro 30.783,60, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 30% dell'importo dell'intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Unioncamere;
- a.3) saldo del contributo, pari a euro 7.995,90, da richiedersi entro il 28 febbraio 2018, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute, sia dell'invio della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Unioncamere.

**ARTICOLO 7 – Modalità di rendicontazione**

Unioncamere, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell'Intervento n. 4, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria.

La rendicontazione dovrà essere corredate della seguente documentazione:

- titoli di spesa in originale regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di avvenuto pagamento/lettera liberatoria del fornitore e copia conforme all'originale;
- relazione finale analitica dell'attività svolta;
- esposizione dei risultati raggiunti indicando in particolare:
  - Numero dei soggetti organizzanti (Istituzioni, Organizzazioni di categoria, altri Enti), partecipanti al progetto;
  - Numero indicativo di imprese che alla conclusione del progetto hanno adottato l'uso del software;
  - Numero degli eventi organizzati per la presentazione del software;
  - Numero indicativo di cittadini partecipanti al singolo evento;
  - Numero indicativo dei materiali distribuiti;
  - Numero indicativo di articoli e video pubblicati dagli organi di informazione sull'attività.

Unioncamere conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi, per almeno anni 5 (cinque) successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.



0f4ade09



Unioncamere provvederà ad apporre sui titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, in modo chiaro e indelebile la dicitura:

*“Spesa relativa all’Intervento n. 4 del Programma Generale d’Intervento 2015 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.D. 6 agosto 2015”.*

#### **ARTICOLO 8 Monitoraggio**

Unioncamere fornirà alla Regione le copie dei contratti, delle convenzioni, dei curricula delle figure professionali e di tutti i documenti previsti, attinenti alle spese ammissibili, come da art. 7 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 e coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d’Intervento, come da art. 10 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 di cui al punto 1). In particolare Unioncamere fornirà ogni 6 mesi dall’inizio dell’attività, relazione illustrativa sullo stato d’avanzamento dell’attività e i risultati parziali raggiunti previsti all’art. 7 della convenzione.

#### **ARTICOLO 9– Commissione di verifica**

Unioncamere collaborerà con l’apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d’Intervento, come da art. 12 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

#### **ARTICOLO 10- Rinvio**

Unioncamere, per quanto non previsto nel presente atto, rispetterà quanto previsto dal Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione per il periodo di durata dell’Intervento n. 4.

#### **ARTICOLO 11 - Revoca**

Le fattispecie disciplinate dall’articolo 14 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 determinano la revoca del contributo assegnato con conseguente obbligo, in capo a Unioncamere, di restituire, previo versamento presso la Tesoreria regionale, le somme eventualmente percepite indebitamente, dandone contestuale comunicazione alla Regione del Veneto.

La revoca potrà essere disposta anche qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all’art. 7 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 2016.

In ogni caso sarà disposta la revoca del contributo relativo all’intero importo dell’intervento, qualora lo stesso non risulti realizzato almeno per il 60%, sia con riferimento alla spesa ammessa al contributo rimodulata ai sensi dell’articolo 11, comma 4 del citato Decreto Direttoriale sia con riferimento ai risultati previsti dal decreto medesimo.



0f4ade09



**ARTICOLO 12 – Imparzialità e indipendenza**

A garanzia dell'effettiva imparzialità ed indipendenza della propria attività rispetto agli interessi particolari di taluni operatori del settore commercio, a Unioncamere è fatto espresso divieto di agire nello svolgimento del proprio incarico in situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

**ARTICOLO 13 - Proprietà**

Il software “Etichetta Parlante Agroalimentare” di cui all’Intervento n. 4 del Programma Generale d’Intervento, realizzato nel corso dell’attività, è di esclusiva proprietà della Regione, che potrà farne liberamente uso.

**ARTICOLO 14 - Risoluzione**

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l'altra parte ha diritto alla risoluzione della presente convenzione previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Sono da considerarsi sin d’ora gravi inadempienze le seguenti ipotesi:

- violazione degli obblighi di cui all’art. 12;
- violazione degli obblighi di cui all’art. 13.

L’inadempimento è fonte di revoca o di riduzione della spesa erogata con la presente convenzione.

**ARTICOLO 15 - Privacy**

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è:

- per Unioncamere.....;
- per la Regione del Veneto.....

**ARTICOLO 16 - Registrazione**

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura della parte richiedente. L’imposta di bollo è a carico di Unioncamere.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data .....

Per la Regione del Veneto

Per Unioncamere del Veneto



0f4ade09



Il presente atto, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

